

**CLUB ALPINO ITALIANO**  
Sede Centrale

Via E. Petrella 19 - 20124 Milano  
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201  
www.cai.it

Milano, 28 ottobre 2020

Ai Presidenti e Consiglieri sezionali

Ai Presidenti dei Gruppi regionali e  
provinciali

Ai Presidenti OTCO/SO

e p.c. Ai Componenti il  
Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo

Ai Componenti il  
Comitato Direttivo Centrale

*Loro Sedi*

**Oggetto: modalità di applicazione delle disposizioni recanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".**

Come a tutti Voi noto, siamo chiamati a confrontarci, in questo periodo, con una rilevante ripresa della pandemia e, conseguentemente, con un susseguirsi di disposizioni recanti misure, di volta in volta più stringenti, finalizzate al contenimento dell'emergenza. Il che comporta che la validità delle indicazioni che seguono potrebbe essere superata nel volgere di breve tempo, ancor prima del termine di efficacia attualmente individuato nel 24 novembre 2020, da diverse disposizioni sopravvenute.

A ciò si aggiunga che gli enti territoriali Regioni e Comuni sono stati facoltizzati ad adottare misure più restrittive ove situazioni particolari lo imponessero, dalle quali non si potrà prescindere caso per caso, a seconda delle aree interessate.

Tanto premesso, le disposizioni cui fare riferimento sono contenute nel DPCM 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, e nello specifico:


- a) L'art. 1, comma 1, per cui "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi". Il che significa che all'interno delle Sedi sezionali vi sarà obbligo di indossare le mascherine e che all'aperto tale obbligo sarà escluso solo nei luoghi in cui, per le caratteristiche o le situazioni di fatto, ci si trovi in modo **continuativo** isolati rispetto ai non conviventi. In assenza di tale condizione, la mascherina andrà indossata anche all'aperto; isolamento che deve intendersi come qualcosa di più del semplice e già previsto distanziamento.

- b) L'art. 1, comma 2, ribadisce che "è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro": si tratta di una disposizione assoluta da rispettare in qualsiasi contesto;
- c) L'art. 1, comma 4, senza che ciò costituisca obbligo sanzionato in caso di mancato rispetto, "è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che .... (omissis) ... per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Ora, poiché il successivo comma 9, lettera d) prevede che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto ... (omissis) ... purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività", la raccomandazione di non spostarsi non è riferibile alle attività motorie che vengono svolte all'aperto, tra cui certamente il trekking, cioè l'escursionismo, come confermato dalla circolare 27.10.2020 del Ministero dell'Interno, al pari di altre che parimenti ci riguardano, ferma la distanza interpersonale prevista;
- d) L'art. 1, comma 8, precisa che l'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, fermo il perdurante e generalizzato divieto di assembramento come misura prioritaria per il contenimento del virus (art. 1, comma 2, lettera f), del DL n. 19/2020, convertito in Legge );
- e) L'art. 1, comma 9, lettera f), prevede la sospensione delle attività "di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere .... (omissis) .... nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi". Nel DPCM 13.10.2020 la stessa disposizione regolava solo l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine e centri sportivi, consentendole con il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento, mentre non vi erano previsioni relative ai centri culturali, sociali e ricreativi. Di fatto la stesura attualmente vigente riprende l'accostamento tra palestre, piscine ed i vari centri, già considerato dal DPCM 08.03.2020, art. 1, comma 1, lettera s). Si tratta allora di interpretare correttamente cosa si intenda per sospensione di attività che, con estrema ragionevolezza, non può estendersi alla possibilità di accedere ai locali e di gestire le segreterie, anche per quanto attiene l'adeguamento alle disposizioni emanate di volta in volta, nonché per il Tesseramento, imprescindibile per la sopravvivenza stessa dell'Associazione. Deve, quindi, ritenersi che le attività sospese siano quelle specifiche, che normalmente si tengono all'interno delle Sedi sezionali, ove, ad esempio siano presenti palestre o si tengano riunioni di Direttivo o di Commissioni, riunioni che, dovranno tenersi con modalità a distanza;
- f) l'art. 1, comma 9, lettera m), poi, prevede la sospensione di "spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed in altri spazi anche all'aperto": tale disposizione riguarda anche i nostri Cori CAI che, sia nelle sale descritte, sia all'aperto e, ancor più all'interno delle Sedi sezionali (comma 9, lettera f), dovranno astenersi temporaneamente anche dalle attività di prova;
- g) Sempre l'art. 1, comma 9, lettera nn), attiene ai nostri rifugi e strutture ricettive che possono protrarre l'attività, rispettando il distanziamento sociale ed interpersonale e ottemperando alle linee guida regionali relative all'accesso, l'utilizzo degli spazi comuni, la somministrazione di cibi, bevande e la ristorazione, nonché le misure igienico-sanitarie per camere ed ambienti comuni.

Restano da considerare le attività sezionali in ambiente e la didattica di Scuole e Corsi.

Quanto alla prima, pacificamente consentita in forma individuale, può essere mantenuta solo col più fermo rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, dei non trascurabili distanziamenti personali e nell'assoluto divieto di assembramento. Ne consegue che pare ammissibile un'attività sezionale al riguardo solo sussistendo la ineludibile possibilità di garantire il rispetto di tali regole e considerando le linee guida già adottate dalle singole Commissioni, fermi i protocolli in vigore in quanto applicabili.

Quanto alle attività di Scuole ed ai Corsi, la didattica teorica è consentita solo a distanza, mentre quella in ambiente esterno non potrà prescindere dal garantire le regole di comportamento più volte richiamate.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature followed by smaller initials.

La consapevolezza di quanto sia delicato il momento attuale deve indurre ciascuno di noi, nel rispettivo ruolo associativo, alla massima prudenza e al costante rispetto di sé e degli altri, accettando limitazioni, nei termini sopra specificati, che comunque non impediscono il protrarsi dell'attività in montagna, sia pure a determinate condizioni.

Sin dall'inizio della pandemia, il Club Alpino Italiano e tutti coloro che ne fanno parte, hanno adottato il criterio dell'attenzione, della rinuncia, del senso di responsabilità e ad un tale atteggiamento non possiamo che nuovamente invitarVi, auspicando, con tutti voi, che non si rendano necessarie, proprio per la adozione immediata di queste prime misure di tutela, altre più incisive e penalizzanti.

A tutti Voi assicuriamo che da parte del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato centrale di Indirizzo e Controllo, oltre che della Direzione, vi sarà il costante monitoraggio dell'evolversi delle disposizioni normative, in modo che, pur nella non sempre facile interpretazione delle stesse, possiate ricevere comunicazioni tempestive e, si auspica, sufficientemente chiare, consentano di mantenere effettiva ogni espressione associativa compatibile.

Con vicinanza e cordialità

Il Direttore

(Andreina Maggiore)



Il Presidente generale

(Vincenzo Torti)

